

TITOLO II
CACCIA

Numero d'ordine 230/91	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di Rilascio euro c		Tassa Annuale euro c	
16	<p>Concessione di costituzione di:</p> <p>1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>3) centro privato di produzione di selvaggina. DPR 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lett. o) Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 6, lett. d)</p> <p>Nota: Per le aziende agri-turistico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 0,05 euro di tassa è dovuta una soprattassa di 0,05 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.</p> <p>Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p> <p>Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	4	13	4	13
		2	07	2	07
		247	90	247	90
17	<p>Abilitazione all'esercizio venatorio: con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi.</p> <p>Nota: il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.</p> <p>Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.</p> <p>L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p>	100	00	100	00